

Liberalizzazioni e Concorrenza: le misure del decreto "Cresci Italia"

Carissimi Soci,

è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012, ed è entrato contestualmente in vigore, il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (rinominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri "decreto Cresci Italia").

Dopo avere agito sul versante della sostenibilità della finanza pubblica con l'obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici (attraverso il decreto "Salva Italia" n. 201 di dicembre, vedi "ANGAISA Informa" nn. 295 e 296), il Governo

Monti intende ora intervenire sulla crescita mettendo in campo un pacchetto di misure che incidono sui temi della concorrenza, liberalizzazioni, infrastrutture, edilizia, trasporti.

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l'inizio dell'iter di conversione in legge: sono oltre 2.200 gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari e da singoli senatori alla Commissione Industria di Palazzo Madama. Andranno quindi seguiti con attenzione i prossimi "passaggi" che dovranno portare a consolidare il testo definitivo di questo importante provvedimento. In considerazione della loro particolare rilevanza, proponiamo di seguito, all'interno delle singole sezioni di "ANGAISA Informa" una

prima sintesi delle principali misure e semplificazioni introdotte, alcune delle quali già operative dal giorno di entrata in vigore del decreto-legge.

Il testo integrale del decreto è disponibile all'interno del portale associativo (Normative – Imprese e Società – Leggi e Decreti).

Nei prossimi numeri di "ANGAISA Informa" avremo modo di aggiornarvi in merito alla conversione in legge e di fornire ulteriori e più dettagliati approfondimenti.

Il Segretario Generale
dott. arch. Gianni Mari

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Ammissione nuovi Soci

In occasione della riunione tenutasi presso la sede associativa il 1° febbraio scorso, il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione dell'azienda distributrice Cannizzaro Dolcecasa S.r.l. di Ragusa fra i Soci Ordinari ANGAISA.

MERCATO

Osservatorio dei Bilanci 2012

E' disponibile, sul portale ANGAISA, l'Edizione 2012 dell'Osservatorio dei Bilanci, strumento di benchmark molto importante per le aziende distributrici e di grande interesse in questo momento di crisi. La nuova edizione è stata elaborata in modo neutro, basata sui fatturati censiti 2010, e proiettata, tramite il "modello matematico ANGAISA" fino al 2014, mentre non sono state inserite le previsioni dell'impatto del Piano Casa 2. In altra sezione del portale (Mercato Distribuzione ITS – Rapporto Semestrale), inseriremo, a breve, i risultati relativi ad un probabile impatto del Piano Casa 2.

In sintesi i "numeri" dell'opera sono i seguenti: oltre 560 aziende, bilanci storici dal 2006 al 2010, proiezioni dal 2011 al 2014, 15 volumi, Totale Italia, 11 aree regionali ed 8 fasce di fatturato. Sottolineiamo l'Osservatorio dei Bilanci è la base che consente di sviluppare, con le opportune interazioni con altri

lavori, il 90% delle informazioni sul mercato che ANGAISA fornisce. Inoltre è la base dati utilizzata da tutti i relatori che intervengono agli eventi (Convegni e Meeting) organizzati da ANGAISA.

Indicatore dei consumi Confcommercio Dicembre 2011

A dicembre 2011 l'indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) è rimasto fermo in termini tendenziali ed è cresciuto dello 0,3% rispetto a novembre, ma nella media del 2011 l'indicatore è sceso dello 0,4%. In termini di media mobile destagionalizzata a tre mesi il dato segna un'ulteriore flessione, indicando anche nel quarto trimestre una riduzione dei volumi acquistati dalle famiglie. La tenuta della domanda sembra in realtà riflettere più il tentativo delle famiglie di tenere invariato il livello dei consumi in un periodo come quello delle festività di fine anno, che un'inversione di tendenza. La dinamica tendenziale dell'ICC di gennaio riflette un aumento dell'1,5% della domanda relativa ai servizi ed una riduzione della spesa per i beni (-0,3%). Il quadro d'insieme evidenzia un deterioramento della domanda per quasi tutte le macrofunzioni di spesa che compongono l'ICC. Situazioni di accentuata difficoltà si sono registrate, anche a dicembre, per la domanda di beni e servizi per la casa (-3,5%), al cui interno i consumi di mobili e di elettrodomestici, in particolare, continuano a segnalare un netto ridimensionamento. Nel complesso tuttavia, si conferma la sensazione che a dicembre non si sia manifestato alcun crollo della domanda da parte delle famiglie, le quali manifestano ancora importanti segnali di tenuta della propensione al consu-

mo. Per quanto riguarda infine i prezzi, per febbraio si stima una variazione congiunturale dello 0,3% dell'indice dei prezzi al consumo. Il dato porterebbe ad una stabilizzazione del tasso tendenziale al 3,2%, valore analogo a quello registrato a gennaio.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Commercio elettronico B2B ANGAISA, i partner della produzione: Bampi Spa

Sergio Pedrotti, responsabile EDP della ditta Bampi Spa – Socio Sostenitore ANGAISA - di Lonato del Garda (BS), ci ha fornito le sue valutazioni in merito all'utilizzo della Piattaforma B2B. "Attento alle nuove opportunità tecnologiche, avevo a suo tempo approfondito la conoscenza della piattaforma B2B ANGAISA, riscontrando la complessità del tracciato. Pur intuendo i vantaggi ho sempre rimandato, preso da altre priorità. Incalzato dai nostri clienti che già utilizzano il B2B ANGAISA, la Direzione Aziendale mi ha invitato ad implementare la procedura. Aiutato dalla Software House, in circa un mese ho realizzato la piattaforma per l'acquisizione ordini, invio conferme e prebolle. Dopo un breve periodo di prova a fine giugno 2011 eravamo operativi. Mio malgrado, ho dovuto rivedere il giudizio, forse superficiale, sulla difficoltà di applicazione, in quanto la realizzazione è stata più facile del previsto. Mi sono anche rimproverato di non essere partito prima, in quanto, con poco tempo ed un investimento veramente minimo, ho dotato la mia Azienda di uno strumento efficace che ha

semplificato e velocizzato il lavoro di inserimento ordini, liberando risorse da impiegare in altri ambiti aziendali. Attualmente utilizziamo la piattaforma con i nostri maggiori clienti per una quota del 15% del totale righe ordini. Riscontrati i vantaggi della piattaforma B2B ANGAISA, sto contattando molti clienti ai quali porto la mia esperienza, offrendo la completa disponibilità di supporto nella fase di realizzazione e di test. L'obiettivo, o forse il sogno, è quello di gestire il 100% degli ordini; non so se si potrà mai raggiungere, ma ribadisco che il rapporto costo/beneficio, ne giustifica ampiamente l'implementazione.

NORMATIVE

Ambiente

Nuova direttiva RAEE

Il 19 gennaio 2012 è stato approvato, da parte del Parlamento Europeo, il testo della nuova Direttiva RAEE. Una volta che il Consiglio avrà approvato formalmente la nuova direttiva, e questa sarà stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea (G.U.U.E.), gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirli in ambito nazionale.

Le principali novità introdotte riguardano, in particolare, l'ambito di applicazione (art. 2), la raccolta e gli obiettivi di raccolta (artt. 5 e 7). Per quanto concerne l'art. 2, per i primi 6 anni dall'entrata in vigore della Direttiva non è previsto nessun cambiamento all'ambito dei prodotti coperti salvo l'aggiunta da subito dei pannelli fotovoltaici. Dopo 6 anni il campo di applicazione della normativa RAEE si estenderà a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Per quanto concerne gli artt. 5 e 7 sono previste delle novità riguardanti sia i produttori che i distributori. Per quanto riguarda gli oneri posti a carico dei distributori è previsto che, oltre al ritiro "uno contro uno" previsto dalla normativa corrente a fronte di AEE nuove vendite, siano tenuti anche alla raccolta "0 contro 1" ossia alla raccolta indipendentemente dalla vendita o meno di un prodotto nuovo, anche se limitatamente agli esercizi di almeno 400 mq circa dedicati alla vendita di AEE e con riferimento a RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) "salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci".

Commercio

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie Decreto "Cresci Italia", art. 5

L'art. 5 del Decreto legge 24 gennaio 2012 introduce un nuovo articolo 37-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di Consumo) derogando "Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie" con cui viene attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo

accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, la competenza a dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo utile per informare i consumatori. Alle imprese interessate viene riconosciuta la facoltà di avvalersi di una procedura di interpellato preventivo della stessa Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori a seguito della quale le clausole che non sono state ritenute vessatorie non sono più valutabili dall'Autorità. Contro i provvedimenti adottati dall'Autorità è competente il giudice amministrativo mentre è fatta salva, in ogni caso, la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori nonché la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sull'eventuale risarcimento del danno.

Credito

Riduzione commissioni bancarie. Decreto "Cresci Italia", art. 27, c. 1, lett. b) e c)

Con la nuova disposizione del "decreto Cresci Italia" viene modificato quanto previsto dalla manovra economica del dicembre 2011 (articolo 12, comma 9 della legge 22 dicembre 2011, n. 214). In particolare, viene ora stabilito che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012 (anziché entro il 28 marzo 2012) e applicano, entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.

Viene inoltre stabilito che, entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure finalizzate ad assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovrà valutarne l'efficacia. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In ogni caso è stata eliminata la disposizione che prevedeva che la commissione, a carico degli esercenti sulle transazioni effettuate con moneta elettronica,

non potesse superare la percentuale dell'1,5 per cento.

Transazioni con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti

Decreto "Cresci Italia", art. 27, c. 1, lett. d

Il decreto "Cresci Italia" ha inoltre sospeso l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), in base al quale le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti di importo inferiore ai 100 euro avrebbero dovuto essere gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Ciò fino alla avvenuta valutazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle misure finalizzate ad assicurare una riduzione delle commissioni bancarie a carico degli esercenti. In caso di valutazione positiva di tali misure, il citato comma 7 verrà definitivamente abrogato. In caso, invece, di valutazione non positiva, la questione verrà disciplinata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Contratti di apertura di credito e di conto corrente

Decreto "Cresci Italia", art. 27, c. 2 e 3

Il decreto legge "Cresci Italia" prevede che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso siano adeguati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), introdotto dal comma 1, dell'articolo 6-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). Ricordiamo che l'articolo 117-bis stabilisce che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a quanto stabilito sono nulle. La nullità delle clausole non comporta la nullità del contratto. Conseguentemente vengono abrogate le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 in materia di commissioni di massimo scoperto.

Energia

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo Decreto "Cresci Italia", art. 65

L'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012 esclude - dalla data di entrata in vigore dello stesso - gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ("decreto sulle fonti rinnovabili"). Il comma 2 fa salvi i progetti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Viene inoltre prevista l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del D. Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli e un massimo del 10% della superficie ad essi riservata, mentre il contributo statale restava garantito alle aree agricole abbandonate da almeno 5 anni.

Fisco

Carte termosensibili per l'emissione di scontrini Modificate le caratteristiche tecniche

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2012 sono state modificate le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini fiscali e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. Tali modifiche sono state necessarie in quanto le caratteristiche attualmente in vigore sono superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato. Ciò crea difficoltà per il reperimento del materiale e per la sua produzione da parte degli operatori del mercato delle carte termosensibili, e per la conservazione, nel tempo, dei dati riportati negli scontrini, sia ai fini fiscali sia di garanzia dei prodotti. Il Provvedimento in esame introduce, pertanto, delle semplici norme procedurali da seguire per l'omologazione della carta termosensibile e, nello specifico, stabilisce le nuove caratteristiche fisico-meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta. E' stato prescritto l'obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell'utilizzo, che sul retro della carta siano riportate le caratteristiche che ne permettono l'identificazione. In aggiunta, è stato stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l'allegato E del Decreto ministeriale del 23 marzo 1983, sia aggiornato con cadenza minima triennale. Nel medesimo Provvedimento sono state dettate le norme di conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali. E' stato individuato, infine, un termine di 90 giorni, per l'applicazione delle nuove disposizio-

ni, a decorrere dalla pubblicazione del Provvedimento in esame. Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, sarà tuttavia possibile utilizzare le "vecchie" certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte. Il testo integrale del citato Provvedimento è disponibile all'interno del sito associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Scontrini fiscali.

Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 02.02.2012

E' giunta a conclusione la fase sperimentale, lanciata nel 2008 e, pertanto, a partire dal 2012, tutti i sostituti d'imposta devono partecipare al flusso telematico dei risultati finali dei modelli 730. Di conseguenza, tutti i sostituti di imposta sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2012 - esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel - la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle dichiarazioni presentate dai propri dipendenti. Il Provvedimento in esame approva anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Ricordiamo che la comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d'imposta che hanno partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4 nell'anno 2011. La comunicazione deve contenere: l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4; se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello; l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica. Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati. Ricordiamo che, con tale procedura, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d'imposta, entro dieci giorni dalla ricezione dei dati dei modelli 730-4 trasmessi dai Caf o dai professionisti abilitati, i risultati contabili emersi, in modo che essi possano operare i relativi conguagli d'imposta. L'Amministrazione finanziaria ha a disposizione 15 giorni per confermare ai Caf ed agli altri intermediari che sono disponibili i dati comunicati ai sostituti. Il testo integrale del citato Provvedimento è disponibile all'interno del sito associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Sostituti di imposta.

Imprese e società

Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Decreto "Cresci Italia", art.1

Con riferimento al recente d.l. del 24 gennaio 2012 verranno abrogate, a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti che il Governo dovrà emanare entro il 31 dicembre 2012, le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione denominati per l'avvio di un'attività economica (con al sola esclusione delle norme che disciplinano il servizio taxi, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione). L'avvio delle attività dovrebbe

essere soggetto soltanto a comunicazione all'amministrazione competente tramite autocertificazione e l'attività potrà iniziare subito, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa. Si dispone infine che Regioni ed enti locali si adeguano ai principi e alle regole sopra individuate entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Cost., il quale dispone che: "Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione". Entro il 31 gennaio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri comunica al Ministero dello sviluppo economico gli enti che hanno provveduto agli adempimenti di cui sopra e a decorrere dal 2013 l'adeguamento diventa elemento di valutazione della virtuosità degli enti stessi.

Pagamenti della Pubblica Amministrazione Decreto "Cresci Italia", art. 35

Il decreto legge 24.01.2012 ha introdotto alcune disposizioni finalizzate ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali che le imprese vantano nei confronti delle amministrazioni statali alla data del 24 gennaio 2012. Il decreto stanziava complessivamente 5,7 miliardi per i pagamenti dovuti da enti e ministeri, impegnati per iniziare a erodere una parte dell'enorme debito accumulato con le imprese, pari a ben 70 miliardi. In alternativa al pagamento diretto, viene inoltre introdotta la possibilità che parte dei debiti della PA vengano estinti anche mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, nel limite di 2 miliardi di euro. In quest'ultimo caso l'assegnazione dei titoli del debito pubblico deve essere chiesta dal soggetto interessato; la disciplina sulle modalità di assegnazione dovrà essere definita da un apposito decreto del Ministero Economia e Finanze.

Tribunale delle Imprese. Decreto "Cresci Italia", art.2

Al fine di aumentare la competitività delle imprese e di ridurre i tempi per la definizione delle controversie, viene istituito, il Tribunale delle imprese che sostituisce le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, istituite con il d. lgs. 168/2003. Il tribunale ha competenza: nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale; nelle controversie in materia di diritto d'autore; nelle azioni di classe; con riguardo alle società per azioni e società in accomandita per azioni ovvero società da queste controllate o che le controllano per cause: tra soci delle società, per il trasferimento delle partecipazioni sociali, in materia d'impugnazione di delibere sociali e decisioni di

organi sociali, tra soci e società, in materia di patti parasociali, per le cause contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore il direttore generale ovvero il dirigente redattore dei documenti contabili societari; per le cause relative ad azioni di responsabilità promosse da creditori delle società controllate contro le società controllanti; riguardo ai rapporti tra società controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali, tra collegate al coordinamento tra società, nell'ambito del gruppo cooperativo paritetico; per le cause relative a contratti pubblici d'appalto di lavori, servizi, o forniture in cui sia parte una società per azioni e in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi che insorgeranno a partire dal 24 aprile 2012. Con l'istituzione dei Tribunali delle Imprese sono stati anche quadruplicati gli importi del contributo unificato dovuto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, per le controversie che saranno sottoposte al loro giudizio.

Società semplificata a responsabilità limitata Decreto "Cresci Italia", art. 3

Al fine di stimolare le iniziative imprenditoriali dei giovani e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, l'art. 3 del Decreto legge 24 gennaio 2012 introduce nel Codice Civile l'articolo 2463-bis che disciplina la c.d. "Società semplificata a responsabilità limitata", una nuova fattispecie specifica di società a responsabilità limitata.

Tale fattispecie si differenzia rispetto a quella più generale (di cui agli artt. 2462 c.c. e ss. che si applicano comunque in quanto compatibili) in relazione all'ammontare del capitale sociale e in relazione ai profili relativi alle modalità di costituzione più semplici e meno onerose. Quest'ultima è difatti riservata alle sole persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età e non necessita di atto pubblico essendo sufficiente una comunicazione ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese (esente

da diritti di bollo e di segreteria) ed il deposito dell'atto costitutivo con allegati i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per la costituzione stessa.

E' prevista la possibilità di cedere la partecipazione o trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del c.c., ma i requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società, pena l'esclusione di diritto del singolo socio ex art. 2473 bis c.c. ovvero lo scioglimento ex art. 2484 c.c. nel caso in cui il requisito dell'età venga meno in capo a tutti i soci.

Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto del Ministro della Giustizia, con cui venga tipizzato uno statuto standard di tale forma societaria e vengano fissati i requisiti di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Previdenza

Minimali e massimali di retribuzione 2012

Sono stati resi noti i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. I nuovi parametri sono stati aggiornati sulla base della variazione del costo della vita, accertata dall'ISTAT nella misura del 2,7%.

La retribuzione minima da assoggettare a contribuzione nel 2012 non potrà essere inferiore al minimale giornaliero di 45,70 euro (per quanto concerne i lavoratori con qualifica di dirigente il minimale giornaliero è pari a 45,70 euro).

Ricordiamo che eventuali differenze contributive relative al mese di gennaio 2012 dovranno essere regolarizzate entro il 16 maggio 2012. Rinviando comunque le aziende interessate alla lettura della relativa scheda di approfondimento che comprende

le tabelle di riferimento e gli importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

www.angaisa.it • Area Normative • Previdenza • INPS.

DURC ■ Non autocertificabilità

L'INAIL e l'INPS hanno confermato, in una nota congiunta, che non è possibile autocertificare il DURC. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la nozione di certificato fa sempre riferimento a "stati, qualità personali e fatti" cioè elementi di fatto oggettivi di sicura conoscenza del soggetto al quale si riferiscono e, pertanto, autocertificabili da parte del soggetto stesso. Diversamente, la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria (DURC) non è la mera certificazione dell'effettuazione del pagamento di una somma a titolo di contribuzione ma un'attestazione di un Ente previdenziale concernente la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale, effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile. Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata, non essendo possibile sostituire il DURC con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

Trasporti

Obbligo confronto tariffe RC Auto Decreto "Cresci Italia", art. 34

L'art. 34 del decreto legge 24 gennaio 2012 prevede l'obbligo per gli intermediari di prodotti assicurativi RC auto di informare i clienti, prima della sottoscrizione del contratto, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, a pena di nullità del contratto con conseguente sanzione alla compagnia assicurativa, che ha conferito il mandato all'agente.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 297 • Riservato ai Soci

- ▶ Decreto "Cresci Italia". D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
- ▶ Fisco. Scontrini fiscali. Carte termosensibili. Provv. Dir. Ag. Entrate del 30.01.2012.
- ▶ Fisco. Sostituti imposta. Comunicazione dati 730-4. Provv. Dir. Ag. En. 02.02.2012.
- ▶ INPS. Minimali e massimali di retribuzione 2012.



Inviare a:

(Ragione sociale)

(Cognome e nome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERIO
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:

**BLU &
ROSSO**

periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.